

SP

SISTEMA
PENALE

FASCICOLO

5/2023

COMITATO EDITORIALE Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Maserà, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti

COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI) Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Ennio Amodio, Gastone Andrezza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Désirée Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Alessandra Galluccio, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kostoris, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Nicola Triggiani, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vighi, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

REDAZIONE Francesco Lazzeri, Giulia Mentasti (coordinatori), Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Silvia Bernardi, Carlo Bray, Pietro Chiaraviglio, Stefano Finocchiaro, Beatrice Fragasso, Cecilia Pagella, Tommaso Trincherà

Sistema penale (SP) è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Peer review I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen.* (o *SP*), 1/2023, p. 5 ss.

UN «RINVIO PREGIUDIZIALE» PER UN PROCESSO PENALE EFFICIENTE. LUCI E OMBRE DELL'ART. 24-BIS C.P.P.

di Marco Pittiruti

Con l'interpolazione nel tessuto codicistico dell'art. 24-bis c.p.p., rubricato «rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio», il legislatore ha tratteggiato un istituto evidentemente ispirato alla medesima prioritaria esigenza di efficienza che anima, più in generale, la riforma "Cartabia". Il contributo analizza l'inedito meccanismo in una duplice prospettiva: in primo luogo, vengono affrontati i dubbi interpretativi suscitati dalla nuova disciplina, con particolare riferimento alle cadenze procedurali del "rinvio" e ai poteri del pubblico ministero nell'ipotesi di regressione alla fase investigativa; in secondo luogo, vengono evidenziati gli aspetti critici dell'istituto, con precipuo riguardo all'assenza di ipotesi sospensive del processo.

SOMMARIO: 1. L'eccezione d'incompetenza territoriale come "bomba ad orologeria": dal Disegno di Legge C-1225 all'art. 24-bis c.p.p. – 2. Le cadenze procedurali del rinvio pregiudiziale. – 3. Rimessione degli atti alla Corte di cassazione e poteri del giudice precedente. – 4. La decisione della Suprema Corte e la trasmissione degli atti al pubblico ministero. – 5. (*segue*) Gli obblighi di comunicazione. – 6. Sospensione del processo, *ratio* efficientista e retaggi antigarantisti.

1. L'eccezione d'incompetenza territoriale come "bomba ad orologeria": dal Disegno di Legge C-1225 all'art. 24-bis c.p.p.

Nell'assetto originario del codice di rito, non era contemplato alcun meccanismo autonomo di risoluzione delle questioni relative alla competenza territoriale¹. Di conseguenza, la relativa eccezione d'incompetenza – sollevata dall'imputato entro i limiti temporali di cui all'art. 21, comma 2, c.p.p., rigettata dal giudice e successivamente

¹ Da un'analisi dei lavori preparatori al codice di rito, si ricava come la mancata previsione di un meccanismo preventivo volto a verificare la corretta attribuzione della competenza fosse da ascrivere alla necessità di evitare che «deduzioni defatigatorie di incompetenza potessero ritardare l'inizio del dibattimento». Cfr. la *Relazione al progetto preliminare del Codice di procedura penale*, in *G.U.*, 24 ottobre 1988, n. 250 – suppl. ord. n. 93, p. 16. In dottrina, cfr. F. RUGGIERI, *Il codice di procedura penale non prevede il «regolamento preventivo di competenza»*, in *Riv. pen.*, 2000, p. 1034 ss.; G. BACCARI, *Fluidità dell'imputazione e competenza per territorio. I correttivi introdotti dalla Cassazione nel caso "S.M.E."*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, p. 917 ss.; C. CARINI, *Le verifiche sulla competenza: presupposti e modalità di soluzione*, in M. MONTAGNA (coord.), *La giustizia penale differenziata. III. Gli accertamenti complementari*, Giappichelli, Torino, 2011, p. 319. In giurisprudenza, cfr. Cass., Sez. VI, 3 marzo 2011, Mastella, in *Proc. pen. giust.*, 2011, n. 4, p. 58 ss., con nota di E. ZANETTI.

ripresentata in sede d'impugnazione – rischiava di assumere le sembianze di una vera e propria “bomba a orologeria” in grado di minare le fondamenta del processo.

La sentenza con cui il giudice dell'impugnazione riconosceva la fondatezza dell'assunto difensivo, infatti, assumeva una portata «inevitabilmente distruttiva»², poiché essa comportava la regressione procedimentale³ alla fase delle indagini preliminari⁴. Ciò comportava, altresì, un significativo aggravio delle tempistiche procedimentale tale da rendere assai probabile la pronuncia di una sentenza di non doversi procedere, a causa dell'intervenuta estinzione del reato per decorso del termine prescrizione⁵.

La disarmonia di simile esito rispetto all'aspirazione di un processo efficiente⁶, con particolare riguardo a quel corollario dell'efficienza rappresentato dalla necessità di evitare il compimento di attività processuali “inutili” perché destinate ad essere travolte da una successiva sentenza di annullamento, suscitava preoccupazione nell'opinione pubblica⁷ e impegnava, già vent'anni or sono, il legislatore nella ricerca di possibili soluzioni. Tra queste, merita di essere segnalato il Disegno di legge C-1225⁸, il quale ipotizzava l'introduzione nell'art. 491 c.p.p. di due nuovi commi 5-*bis* e 5-*ter*, che prevedevano, rispettivamente, l'immediata ricorribilità per cassazione delle ordinanze che decidono, in sede di questioni preliminari, sull'eccezione di incompetenza territoriale e la sospensione del dibattimento per un massimo di sei mesi a seguito della presentazione di tale ricorso.

La proposta mirava appunto a ottenere, prima dello svolgimento di attività istruttoria, una decisione dei giudici di legittimità che identificasse con certezza il giudice competente per territorio. Il Disegno di legge in discorso, però, era destinato a trovare scarsa fortuna nelle stanze parlamentari, ove, con ogni probabilità, prevalse il timore che la sospensione obbligatoria del dibattimento avrebbe portato la difesa dell'imputato a formulare eccezioni e impugnazioni puramente dilatorie, in netta

² In questi termini G. FRIGO, *Sentenza inevitabilmente distruttiva che mette in luce le lacune del sistema*, in *Guida dir.*, 2006, n. 49, p. 73 ss.

³ Sul fenomeno regressivo nel processo penale, a livello monografico, v. R. DEL COCO, *La regressione degli atti nel processo penale*, Giappichelli, Torino, 2020.

⁴ Come noto, nell'architettura originaria del codice di rito, l'art. 24, comma 1, c.p.p. identificava il destinatario della trasmissione degli atti nel giudice competente per territorio. Tuttavia, la Corte costituzionale dichiarò l'illegittimità costituzionale di tale disposizione nella parte in cui disponeva che, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per territorio, gli atti dovessero essere trasmessi al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo (Corte cost., 15 marzo 1996, n. 70, in in *G.U.*, 20 marzo 1996, n. 12).

⁵ Cfr. M. CECCHI, *Le impugnazioni riformate. Una ricalibratura della materia, tra efficienza e giurisprudenza*, in *Discrimen*, 7 dicembre 2022, p. 41.

⁶ Per alcune annotazioni sul tema dell'efficienza del processo nelle più recenti riforme del processo penale, cfr. L. MARAFIOTI – F. CENTORAME, *Prescrizione del reato e processo penale nell'esperienza italiana*, in *Discrimen*, 3 maggio 2021.

⁷ V., a tale proposito, le considerazioni di V. GREVI, *Se due sentenze non bastano*, *Il Corriere della sera*, 5 dicembre 2006, p. 52.

⁸ Disegno di legge C-1225, XIV Legislatura, *Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in attuazione dei principi del giusto processo*, d'iniziativa dell'on. Anedda, presentato alla Camera dei Deputati il 5 luglio 2001. Il testo della modifica proposta può essere consultato [qui](#).

controtendenza rispetto all'obiettivo, coltivato dal legislatore, di pervenire speditamente alla decisione definitiva⁹.

Proprio alla luce dello stretto rapporto tra *ratio* efficientista e meccanismi anticipatori della decisione sulla competenza, non desta sorpresa che l'idea di fondo del Disegno di legge C-1225 sia stata, a vent'anni di distanza, ripresa e ulteriormente sviluppata dalla Legge delega n. 134/2021¹⁰, finalizzata, come reso esplicito già in sede di rubrica, a dare nuova linfa all'«efficienza del processo penale [...] e [al]la celere definizione dei procedimenti giudiziari»¹¹.

Le similitudini tra il Disegno di legge C-1225 e la più recente iniziativa riformista, tuttavia, si arrestano qui, poiché quest'ultima, in luogo della soluzione in favore dell'autonoma impugnabilità dell'ordinanza del giudice dibattimentale che decide sull'eccezione di incompetenza territoriale, preferiva tutelare l'efficienza del processo tratteggiando un istituto «fortemente innovativo»¹².

Segnatamente, l'art. 1, comma 9, lett. n) della L. n. 134/2021 imponeva al legislatore delegato la creazione di un meccanismo finalizzato alla rimessione alla Corte di cassazione della questione concernente la competenza per territorio, azionabile dal giudice d'ufficio ovvero su sollecitazione di parte. L'indole essenzialmente efficientista dell'istituto emergeva chiaramente dalla previsione in base alla quale, «qualora non proponga l'istanza di rimessione della decisione alla Corte di cassazione, la parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio non [può] riproporre la questione nel corso del procedimento». Infine, a completare lo scheletro del nuovo strumento, il legislatore delegante forniva due indicazioni quanto alla disciplina della fase da svolgersi dinanzi alla Corte di cassazione: quest'ultima avrebbe dovuto deliberare in camera di consiglio e, in caso di dichiarazione di incompetenza, avrebbe dovuto ordinare la trasmissione degli atti «al giudice competente».

A dare attuazione alla disposizione ora richiamata si è incaricato l'art. 24-*bis* c.p.p.¹³, rubricato «Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio». La denominazione del nuovo istituto – va detto subito – suona già ad un primo approccio stonata, per un triplice ordine di considerazioni.

In primo luogo, la scelta lessicale del riformatore rischia di provocare un'indebita confusione con il diverso, ma omonimo, istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, disciplinato dall'art. 19, comma 3, lett. b), del Trattato dell'Unione Europea e dall'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

In secondo luogo, il richiamo stesso alla nozione di «rinvio» – che evoca alla mente del processualpenalista il fenomeno della regressione procedimentale – appare

⁹ Cfr. G. BACCARI, *Fluidità dell'imputazione e competenza per territorio*, cit., p. 926, nt. 55.

¹⁰ Legge 27 settembre 2021, n. 134, *Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*, in *G.U.*, 4 ottobre 2021, n. 237.

¹¹ Per alcune annotazioni critiche sul «decisionismo efficientista» della riforma Cartabia, v. O. MAZZA, *Il processo che verrà: dal cognitivismo garantista al decisionismo efficientista*, in *Arch. pen. web*, 2022, n. 2.

¹² Così M. GIALUZ, [Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia \(profili processuali\)](#), in questa *Rivista*, 2 novembre 2022.

¹³ Inserito dall'art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150,

ultroneo. Come a breve si dirà, infatti, il “cuore” dell’istituto è rappresentato non già da un «rinvio», bensì dalla «rimessione» (per usare la medesima scelta terminologica dell’art. 24-*bis*, comma 2, c.p.p.) degli atti alla Corte di cassazione al fine di consentire a quest’ultima di identificare il giudice competente¹⁴. La retrocessione del procedimento, invece, è soltanto eventuale, giacché si verifica qualora i giudici di legittimità dichiarino l’incompetenza del giudice che procede.

Infine, sembra che i redattori della disposizione siano incorsi in un equivoco allorché hanno definito «pregiudiziale» la rimessione degli atti ai giudici di legittimità al fine di risolvere la questione concernente la competenza territoriale¹⁵. Come noto, invero, questioni pregiudiziali in senso stretto sono unicamente quelle che riguardano «una questione diversa dal diritto penale, la decisione della quale rappresenti un antecedente logico e giuridico della risoluzione del rapporto penale»¹⁶. Per converso, la competenza per territorio appartiene al diverso *genus* delle questioni preliminari, questioni di rito che potrebbero, qualora accolte, impedire al giudice che procede di conoscere del merito¹⁷.

2. Le cadenze procedurali del rinvio pregiudiziale.

Il meccanismo descritto dall’art. 24-*bis* c.p.p. lascia impregiudicate le cadenze entro le quali dev’essere rilevata o eccepita l’incompetenza per territorio. Anche a seguito dell’intervento riformista, la relativa disciplina ha sede nell’art. 21, comma 2, c.p.p.¹⁸, il quale prevede a tal fine due diversi momenti. Vale a dire, entro la conclusione dell’udienza preliminare oppure, qualora essa manchi, nel dibattimento subito dopo l’accertamento per la prima volta della costituzione delle parti; momento, quest’ultimo, che è, altresì, l’ultimo utile per riproporre l’eccezione d’incompetenza respinta in sede di udienza preliminare¹⁹.

¹⁴ Per tale ragione, il nuovo strumento non può essere ricondotto al *genus* delle impugnazioni, come invece pare ritenere la [Relazione su novità normativa. La riforma Cartabia](#), n. 2/2023, p. 146, a firma dell’Ufficio del Massimario – Servizio penale della Corte di Cassazione, in questa *Rivista*, 10 gennaio 2023.

¹⁵ Nel medesimo senso F.N. RICOTTA, *I nuovi controlli sulla competenza per territorio*, in G. SPANGHER (a cura di), *La riforma Cartabia*, Pacini Giuridica, Pisa, 2022, p. 644.

¹⁶ In questi termini E. FLORIAN, *Diritto processuale penale*, III ed., Utet, Torino, 1939, p. 234.

¹⁷ Sulla distinzione tra questioni pregiudiziali e questioni preliminari, a livello monografico, v. G. BACCARI, *La cognizione e la competenza del giudice*, Giuffrè, Milano, 2011, p. 2.

¹⁸ Cfr. A. CAMON, *Gli strumenti di controllo sulla sede dell’indagine*, Giappichelli, Torino, 2011, p. 38.

¹⁹ Per effetto di altra modifica operata dal D. Lgs. n. 150/2022, invece, una diversa disciplina vale oggi per le ipotesi di citazione a diretta a giudizio, poiché, in virtù del richiamo all’art. 491, comma 1, c.p.p. contenuto nell’art. 554-*bis*, comma 3, c.p.p., le questioni concernenti la competenza per territorio sono precluse se non sono proposte nell’ambito della nuova udienza di comparizione predibattimentale, subito dopo aver compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti.

Quanto all’operatività delle preclusioni temporali previste dal codice di rito anche con riguardo alla rilevanza dell’incompetenza territoriale *ex officio*, cfr. A. MACCHIA, sub *Art. 23*, in AA.VV., *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, in E. AMODIO – O. DOMINIONI (diretto da), I, Giuffrè, Milano, 1989, p. 135. In giurisprudenza, sulla possibilità per il giudice dibattimentale di rilevare la propria incompetenza anche qualora non abbia deciso entro le cadenze dettate dall’art. 21, comma 2, c.p.p., Cass., Sez. I, 11 giugno 1992,

L'originalità del meccanismo descritto dall'art. 24-*bis* c.p.p. sta, piuttosto, nella previsione di un inedito potere, in capo al giudice procedente, di deferire alla Corte di cassazione la questione riguardante la competenza per territorio, entro i medesimi termini previsti a pena di decadenza per la rilevazione e l'eccezione dell'incompetenza²⁰.

La modifica risponde a uno scopo eminentemente pratico: «porre il processo “in sicurezza”»²¹. Deferendo immediatamente la relativa *quaestio* alla Corte di cassazione, il legislatore mira a evitare che l'errore del giudice dell'udienza preliminare o dibattimentale in tema di competenza territoriale possa venire riconosciuto “troppo tardi”, ovvero sia in sede d'impugnazione e, soprattutto, nel corso dell'ultimo grado di giudizio, «con conseguente necessità di dover iniziare da capo il processo»²². Viceversa, una volta identificato il giudice territorialmente competente da parte della Corte di cassazione a seguito del rinvio pregiudiziale, l'art. 25 c.p.p. assegna a quella decisione il carattere della stabilità, con il solo limite della sopravvenienza di fatti nuovi che ne impongano un riesame²³. In sintesi, l'operatività congiunta del nuovo meccanismo e dell'art. 25 c.p.p. dovrebbe essere sufficiente, nelle intenzioni del legislatore, a mettere al riparo il processo dal pericolo di una regressione causata dalla successiva rilevazione dell'incompetenza territoriale.

Proprio per tale ragione, l'ambito temporale di applicazione del nuovo istituto è stato espressamente limitato alle prime battute della fase processuale. L'art. 24-*bis*, comma 1, c.p.p. è chiaro nell'indicare, quale *dies ad quem* per la rimessione della questione sulla competenza per territorio alla Corte di cassazione, la conclusione dell'udienza preliminare, ovvero, in mancanza di quest'ultima, il termine di cui all'art. 491, comma 1, c.p.p. Momenti ai quali va aggiunto, in via interpretativa, quello immediatamente successivo all'accertamento della costituzione delle parti nel rito

confl. comp. in proc. Gannuscio, in *C.E.D. Cass.*, rv. 191471, nonché *Cass.*, Sez. VI, 24 gennaio 1998, De Mita, *ivi*, rv. 213343, secondo la quale la competenza territoriale rappresenta un «presupposto del potere decisionale».

²⁰ Va detto, tuttavia, che un congegno di tal guisa non rappresenta una assoluta novità nel nostro ordinamento. L'art. 24-*bis* c.p.p. sembra riprodurre soluzioni di marca processualciviltistica, presentando evidenti affinità con il regolamento preventivo di giurisdizione di cui all'art. 41 c.p.c., a mente del quale «finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado, ciascuna parte può chiedere alle sezioni unite della Corte di cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all'articolo 37» c.p.c. Entrambi, infatti, sono rimedi a carattere preventivo la cui finalità è volta ad accelerare la soluzione di una determinata questione, vale a dire, nel caso dell'art. 24-*bis* c.p.p., l'identificazione del giudice competente per territorio e, nell'ipotesi di cui all'art. 31 c.p.c., una «pronta e definitiva pronuncia sulla individuazione del giudice avente giurisdizione sulla causa, ovvero sulla inesistenza di un qualsiasi giudice che abbia la potestà di conoscerne» (così *Cass. civ.*, Sez. Un., 5 ottobre 1976, n. 3249, in *C.E.D. Cass.*, rv. 382046).

²¹ Così M. GIALUZ, *op. loc. ult. cit.*

²² In questi termini la [Relazione finale e proposte di emendamenti al D.d.l. A.C. 2435](#), a firma della *Commissione di studio per elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione di emendamenti al Disegno di legge A.C. 2435, recante Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello*. (D.M. 16 marzo 2021 – Pres. Dott. Giorgio Lattanzi, Vice Pres. Dott. Ernesto Lupo e Prof. Gian Luigi Gatta), p. 40.

²³ In questo senso *Cass.*, Sez. I, 14 febbraio 2013, Elzaky, in *C.E.D. Cass.*, rv. 255065; cfr. anche *Cass.*, Sez. I, 29 aprile 2011, confl. comp. in proc. De Vito Piscicelli, *ivi*, rv. 250117.

monocratico nel corso della nuova udienza di comparizione predibattimentale, in virtù del richiamo all'art. 491, comma 1, c.p.p. previsto dal nuovo art. 554-*bis*, comma 3, c.p.p.

Il riformatore, dunque, ha inteso creare un perfetto parallelismo tra i termini entro cui rilevare o eccepire l'incompetenza territoriale e quelli entro i quali rimettere la relativa questione alla Corte di cassazione. Alla luce di questo rilievo, va escluso che la rimessione possa avvenire nel corso del dibattimento successivamente al termine di cui all'art. 491 c.p.p.²⁴, oppure addirittura in sede d'impugnazione²⁵. In quest'ultimo caso, per di più, l'ormai avvenuta celebrazione della fase istruttoria rende persino inutile il rinvio, la cui *ratio* consiste appunto nell'evitare un'inutile dispersione di attività procedimentali, specialmente quelle istruttorie.

All'opposto, nulla viene stabilito, a livello codicistico, quanto al *dies a quo* per l'attivazione del nuovo meccanismo. È lecito, pertanto, chiedersi se quest'ultimo possa trovare applicazione anche nel corso delle indagini preliminari.

A prima vista, il richiamo all'art. 27 c.p.p. contenuto nell'art. 24-*bis*, comma 5, c.p.p. potrebbe indurre a rispondere positivamente al quesito. Difatti, non può sfuggire che la tematica della rinnovazione della misura cautelare opera, di regola, proprio nella fase iniziale del procedimento. L'argomento, tuttavia, non è affatto decisivo: come chiarito dalla Corte di cassazione, la disciplina di cui all'art. 27 c.p.p. si applica anche qualora il giudice che ha disposto la misura sia diverso da quello che, in una successiva fase del medesimo procedimento, ha dichiarato l'incompetenza²⁶.

In realtà, considerazioni di carattere sistematico fanno propendere per la soluzione negativa²⁷. Come noto, l'art. 22 c.p.p. prevede che, nel corso delle indagini

²⁴ Stante la chiarezza sul punto della lettera dell'art. 24-*bis*, comma 1, c.p.p., deve escludersi, altresì, la possibilità di richiedere la rimessione degli atti alla Corte di cassazione – senza che ciò determini alcuna preclusione per la parte – nel corso del dibattimento, successivamente al mutamento dell'imputazione ad opera del pubblico ministero. Tale possibilità di sollevare la questione di competenza è ammessa da un orientamento giurisprudenziale: v. Cass., Sez. VI, 30 novembre 2006, Pacifico, in *Cass. pen.*, 2006, p. 4002 ss., con nota di G. SANTALUCIA, *Competenza per territorio e modifica dell'imputazione*, nonché in *Dir. pen. proc.*, 2007, p. 912 ss.; Cass., Sez. I, 12 dicembre 2007, confl. comp. in proc. Filippone, in *C.E.D. Cass.*, rv. 238381. In diversa prospettiva, però, cfr. Cass., Sez. I, 23 maggio 2013, confl. comp. in proc. Singh Balgit, *ivi*, rv. 256050, secondo cui sarebbe precluso al giudice di dichiarare l'incompetenza per territorio quando l'individuazione di un diverso *locus commissi delicti* consegua a un mutamento dell'imputazione intervenuto nel corso del dibattimento. Cfr. Cass., Sez. VI, 4 maggio 2006, Battistella, in *C.E.D. Cass.*, rv. 234347, secondo cui, in virtù del principio della *perpetuatio jurisdictionis (rectius, perpetuatio competentiae)*, va sempre esclusa la possibilità di sollevare l'eccezione d'incompetenza territoriale oltre la barriera temporale di cui all'art. 21, comma 2, c.p.p. In senso analogo, da ultimo, Cass., Sez. IV, 23 settembre 2020, S., n. 27252, in *C.E.D. Cass.*, rv. 279537. V. anche Cass., Sez. II, 4 marzo 2021, Pelizzari, *ivi*, rv. 281067, la quale sostiene che il giudice dell'impugnazione, a cui sia stata devoluta la questione della competenza territoriale, debba operare il controllo con valutazione *ex ante*, vale a dire avuto riguardo alle sole emergenze cristallizzate in sede di udienza preliminare o, in mancanza, a quelle acquisite non oltre il termine di cui all'art. 491, comma 1, c.p.p. Ciò appunto poiché tale verifica, essendo una questione di carattere preliminare, prescinderebbe dagli esiti dell'istruttoria dibattimentale.

²⁵ *Contra* F. RICOTTA, *op. cit.*, p. 651.

²⁶ Cfr. Cass., Sez. VI, 27 febbraio 2020, Pinna, in *C.E.D. Cass.*, rv. 278721.

²⁷ *Contra*, in sede di commento alla legge delega, A. MARANDOLA, *Il ridimensionamento e la conformità strutturale e procedurale dei mezzi ordinari d'impugnazione al modello accusatorio*, in EAD., "Riforma Cartabia" e rito penale. La Legge Delega tra impegni europei e scelte valoriali, Wolters Kluwer-Cedam, Milano, 2022, p. 251.

preliminari, il giudice che riconosca la propria incompetenza pronunci ordinanza disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero²⁸; tale ordinanza, tuttavia, produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto²⁹. Ciò in quanto, evidentemente, la necessaria fluidità dell'imputazione nel corso della fase investigativa si pone in termini incompatibili con qualsiasi statuizione in tema di competenza territoriale avente il connotato della stabilità³⁰. Se così è, se ne ricava, quale corollario, che il meccanismo del rinvio pregiudiziale, finalizzato appunto ad ottenere dai giudici di legittimità una decisione "salda" sulla competenza per territorio, postula un'imputazione già cristallizzata con l'esercizio dell'azione penale³¹.

3. Rimessione degli atti alla Corte di cassazione e poteri del giudice precedente.

Un'analisi congiunta dei commi 1 e 6 dell'art. 24-bis c.p.p. rende palese che il rinvio pregiudiziale può essere sollecitato dalle parti ovvero deciso *motu proprio* dal giudice. Le due ipotesi vanno, però, mantenute ben distinte. Solo in caso di rimessione della questione di competenza territoriale su istanza di parte, infatti, tale richiesta è elevata a presupposto indefettibile affinché la parte medesima possa coltivare la *quaestio* nel corso del processo. Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 24-bis, comma 6, c.p.p., se l'eccezione d'incompetenza è formulata dalla parte senza richiedere contestualmente la rimessione alla Corte di cassazione, la possibilità di una successiva riproposizione della medesima è preclusa³². Dunque, la disposizione in esame introduce un ulteriore

²⁸ Sulla validità degli atti compiuti dal pubblico ministero, a seguito della declaratoria d'incompetenza pronunciata dal giudice per le indagini preliminari, v. L. MARAFIOTI, *Contrasti tra uffici del pubblico ministero*, in *Giur. it.*, 1990, II, c. 397 ss.

²⁹ Per una critica a tale previsione, la quale consente «il protrarsi del procedimento da parte di un ufficio della pubblica accusa che diventa consapevole della sua mancanza di legittimazione territoriale», v. E. AMODIO, *Ragionevole durata del processo, abuse of process e nuove esigenze di tutela dell'imputato*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, p. 803. Cfr. anche G.M. BACCARI, *Il mancato rispetto della competenza territoriale durante le indagini preliminari: quali i possibili rimedi*, in *Dir. pen. proc.*, 1997, p. 196 ss.

³⁰ Basti pensare che, come rilevato dalla Corte di cassazione, qualora il giudice per le indagini preliminari rilevi, ai sensi dell'art. 22 c.p.p., la propria incompetenza, egli deve restituire gli atti al pubblico ministero, il quale, nondimeno, «conserva il potere di proseguire nell'indagine e [...] non è tenuto a trasmettere a sua volta gli atti al corrispondente ufficio presso il giudice indicato come competente». V. Cass., Sez. IV, 27 aprile 2021, Gjoni, in *C.E.D. Cass.*, rv. 281384.

³¹ Ad analoga conclusione giunge F. RICOTTA, *op. cit.*, p. 647, valorizzando la *ratio* dell'art. 24-bis c.p.p. Del resto, se è vero che la giurisprudenza maggioritaria assegna alla pronuncia dalla Suprema Corte in materia di competenza territoriale carattere vincolante (ai sensi dell'art. 25 c.p.p.) anche se resa nell'ambito delle indagini preliminari, è altrettanto vero che tale efficacia incontra sempre un limite nella sopravvenienza di fatti nuovi che impongano un riesame della questione. A ulteriore conferma, allora, del carattere necessariamente provvisorio di ogni statuizione sulla competenza pronunciata nell'ambito della fase investigativa. V. Cass., Sez. I, 14 febbraio 2013, Elzaky, cit. *Contra*, nel senso che la pronuncia della Corte di cassazione resa nel corso delle indagini preliminari non ha gli effetti di cui all'art. 25 c.p.p., ma quelli più limitati del provvedimento *ex art. 22*, comma 2, c.p.p. cui si sostituisce, Cass., Sez. IV, 11 luglio 2003, Maule, *ivi*, rv. 225962; Cass., Sez. VI, ord. 23 ottobre 1991, Anastasio, *ivi*, rv. 189522.

³² Sul principio di preclusione, cfr. L. MARAFIOTI – R. DEL COCO (a cura di), *Il principio di preclusione nel processo penale (Atti del convegno. Teramo, 16 giugno 2011)*, Giappichelli, 2012.

requisito affinché la sentenza di annullamento per incompetenza territoriale possa essere pronunciata dal giudice dell'impugnazione su eccezione di parte: oltre alla tempestività di quest'ultima (la questione deve essere stata sollevata per la prima volta entro i termini di cui all'art. 21, comma 2, c.p.p.) e alla doverosa riproposizione nei motivi d'impugnazione (art. 24, comma 1, c.p.p.), è ora necessario che sia stata tempestivamente formulata – e, evidentemente, non accolta – la richiesta di rimessione alla Corte di cassazione entro i termini di cui all'art. 24-bis, comma 1, c.p.p.³³.

La domanda di parte non è, di per sé, sufficiente a trasferire la cognizione della *quaestio* alla Corte di cassazione. Difatti, dal dato letterale dell'art. 24-bis, comma 1, c.p.p. – «la questione concernente la competenza per territorio può essere rimessa» – si ricava che il giudice è tenuto a svolgere una fondamentale attività di selezione. Vale a dire, ponderare se deliberare egli stesso sull'eccezione ovvero deferire la questione alla Corte di cassazione.

A parere della Commissione Lattanzi³⁴, tale potere selettivo perseguirebbe un duplice obiettivo: da un lato, responsabilizzare il giudice investito della questione di competenza, dall'altro lato, impedire un uso strumentale – ovverosia a fini dilatori – dell'istituto da parte della difesa dell'imputato. Eppure, l'opzione legislativa appare criticabile, poiché affidare al giudice una così ampia possibilità di scelta rischia di frustrare le intenzioni efficientiste del nuovo meccanismo. Invero, non è previsto alcuno strumento di impugnazione autonomo attraverso il quale sottoporre a scrutinio sia il rigetto dell'eccezione sia la decisione di non rimettere la questione alla Corte di cassazione. Sicché, il funzionamento del nuovo meccanismo dipenderà in buona parte dalla volontà dei giudici di avvalersene o meno.

³³ Da tali rilievi pare emergere un argomento ulteriore per escludere l'operatività del congegno in esame nella fase investigativa. Qualora si sostenga che l'art. 24-bis c.p.p. debba trovare applicazione nel corso delle indagini, deve anche necessariamente ritenersi che in tale sede, laddove la difesa formuli – ad esempio in sede d'impugnazione di un'ordinanza genetica di una misura cautelare – una questione d'incompetenza territoriale, essa dovrebbe richiedere contestualmente la rimessione della questione alla Corte di cassazione, pena l'impossibilità di riproporre la questione stessa nel corso del procedimento. Il che appare del tutto inaccettabile, tenendo a mente che il pubblico ministero, allorché formula una richiesta cautelare al giudice per le indagini preliminari, conserva, nei limiti di cui all'art. 291, comma 1, c.p.p., un potere di ostensione o meno degli atti investigativi. Non occorre troppo senso pratico, allora, per comprendere che il pubblico ministero, attraverso tale opera di selezione, ben potrebbe impedire al giudice per le indagini preliminari, prima, e alla Corte di cassazione, poi, la corretta identificazione del giudice competente. In altre parole, sostenere l'operatività del meccanismo in esame nella fase investigativa significherebbe assegnare al pubblico ministero piena libertà nella determinazione della competenza territoriale per l'intero corso del procedimento: e ciò, in una materia presidiata dall'art. 25 Cost., va recisamente escluso.

In giurisprudenza, sulla possibilità di sollevare eccezione d'incompetenza territoriale nell'ambito dell'incidente cautelare, v. Cass., Sez. Un., 25 ottobre 1994, De Lorenzo, in *Giur. it.*, 1996, II; c. 352 ss., con nota di G. TERRANOVA, *Incompetenza del giudice che abbia provveduto in materia cautelare e sua deducibilità in sede d'impugnazione*. In dottrina, v. anche M. CIAPPI, *Sul come rilevare l'incompetenza territoriale durante le indagini preliminari*, in *Giur. it.*, 1993, II, c. 413 ss., nonché, da ultimo, F. ALVINO, [Incompetenza per territorio, urgenza cautelare e interesse del pubblico ministero alle relative contestazioni nelle impugnazioni de libertate](#), in questa *Rivista*, 2020, n. 9, p. 125 ss.

³⁴ Cfr. la *Relazione finale e proposte di emendamenti al D.d.l. A.C. 2435*, cit., p. 40.

Per di più, non viene chiarito il parametro alla luce del quale selezionare le richieste di parte “meritevoli” di essere rimesse alla Suprema Corte. Il che, naturalmente, contribuisce a incrementare il tasso di discrezionalità insito nello strumento. Nelle intenzioni del legislatore, la rimessione dovrebbe operare soltanto «al cospetto di questioni di una certa serietà»³⁵, ma è del tutto ovvio che un innalzamento della soglia di accesso alla Corte di cassazione ineluttabilmente comporta un funzionamento al ribasso del nuovo istituto.

Al cospetto di simili scenari distorsivi, la mancanza di indicazioni precise nell’art. 24-*bis* c.p.p. circa il contenuto della richiesta di parte sembrerebbe, a un primo sguardo, inficiare ulteriormente l’operatività del nuovo istituto³⁶. La difesa, infatti, potrebbe ritenere preferibile sollevare – anche oralmente³⁷ – in termini generici la questione di competenza territoriale e contestualmente sollecitare il rinvio pregiudiziale. Ciò, senza argomentare in ordine alla necessità di tale rinvio o sulla “serietà” della questione e confidando, piuttosto, nel successivo accoglimento di quest’ultima da parte della Corte di cassazione, con i correlati effetti deflagranti in ordine all’attività processuale svolta sino a quel momento.

Per fugare almeno in parte tali perplessità, però, è sufficiente rammentare che i giudici di legittimità hanno teorizzato un contenuto “minimo” dell’eccezione di incompetenza, costituito dall’indicazione del foro ritenuto competente³⁸ e dalle argomentazioni che giustificano l’eccezione³⁹. Saranno tali indicazioni, dunque, a dare al giudice chiamato a decidere sull’eccezione d’incompetenza (e sulla contestuale richiesta di rimessione) la misura della serietà della questione proposta e a consentirgli di svolgere quel potere di selezione affidatogli dall’art. 24-*bis* c.p.p.

Una volta deciso nel senso della necessità della rimessione⁴⁰, il giudice pronuncia ordinanza con la quale dispone la trasmissione degli atti alla Suprema Corte (art. 24-*bis*, comma 2, c.p.p.)⁴¹. Va segnalato che la disposizione ora richiamata è stata chiaramente modellata dal riformatore sulle forme di proposizione del conflitto di giurisdizione e di

³⁵ Così, letteralmente, la *Relazione finale e proposte di emendamenti al D.d.l. A.C. 2435, loc. ult. cit.*

³⁶ Cfr. F. RICOTTA, cit., p. 647.

³⁷ Invero, l’art. 24-*bis* c.p.p. non prevede che la richiesta di rimessione alla Corte di cassazione debba essere presentata con dichiarazione scritta, a differenza di quanto previsto dall’art. 30, comma 2, c.p.p. in tema di denuncia del conflitto di giurisdizione o di competenza.

³⁸ Cfr. Cass., Sez. I, 28 maggio 2019, Confl. comp. G.u.p. Trib. Piacenza, in *C.E.D. Cass.*, rv. 276317; Cass., Sez. II, 19 dicembre 2014, Carbone, *ivi*, rv. 262769; Cass., Sez. III, 9 settembre 2021, Guarnieri, *ivi*, rv. 282371.

³⁹ Come si ricava da Cass., Sez. II, 30 novembre 2016, Sacco, in *C.E.D. Cass.*, rv. 269212, secondo cui va escluso che, riproposta in sede d’impugnazione la questione territoriale respinta in sede di udienza preliminare o di questioni preliminari, la parte possa introdurre argomentazioni ulteriori e diverse da quelle presentate dinanzi al giudice dell’udienza preliminare o dibattimentale. Cfr. anche Cass., Sez. II, 13 dicembre 2013, Chiodi, *ivi*, rv. 258149.

⁴⁰ Va segnalata la tecnica deficitaria di redazione dell’art. 24-*bis* c.p.p., con particolare riferimento all’oggetto della rimessione, che nel primo comma è identificato nella «questione concernente la competenza per territorio» e nel secondo comma negli «atti necessari alla risoluzione della questione».

⁴¹ Va segnalata la tecnica deficitaria di redazione dell’art. 24-*bis* c.p.p., con particolare riferimento all’oggetto della rimessione, che nel primo comma è identificato nella «questione concernente la competenza per territorio» e nel secondo comma negli «atti necessari alla risoluzione della questione».

competenza di cui all'art. 30 c.p.p. Pure in sede di rinvio pregiudiziale, si prevede che alla Corte di cassazione debbano essere allegati solo gli «atti necessari alla risoluzione della questione». Anche il contenuto “minimo” dell’ordinanza di rimessione della questione di competenza territoriale è analogo a quello del provvedimento con cui si devolve alla cognizione della Suprema Corte il conflitto di giurisdizione o di competenza, vale a dire l’indicazione delle parti e dei difensori.

A differenza di quanto previsto dall’art. 30, comma 2, c.p.p. per l’ipotesi di conflitto denunciato dal pubblico ministero o dalle parti private, l’art. 24-*bis* c.p.p. non menziona la possibilità, per il giudice, di trasmettere alla Corte di cassazione «eventuali osservazioni». L’omissione, tuttavia, si spiega agevolmente considerando che, in tema di conflitto, il giudice è tenuto a trasmettere immediatamente alla Corte di cassazione la denuncia del pubblico ministero o delle parti private. All’opposto, nel caso di richiesta di rinvio pregiudiziale, il giudice ha la facoltà di selezionare le sole istanze di parte “meritevoli”. E poiché nelle ipotesi di rinvio su richiesta di parte così come in caso di rinvio *ex officio* la rimessione avviene con ordinanza, è ovvio che questa debba essere sempre motivata, in ragione della previsione generale contenuta nell’art. 125, comma 3, c.p.p.

4. La decisione della Suprema Corte e la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

L’art. 24-*bis*, comma 3, c.p.p., nel tratteggiare la disciplina del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione successivo alla rimessione, si limita a disporre che la decisione avviene in camera di consiglio secondo il modello di cui all’art. 127 c.p.p.⁴² e che, se dichiara l’incompetenza del giudice che procede, la Suprema Corte «ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente». Il provvedimento che chiude il giudizio dinanzi ai giudici di legittimità, come si evince dal successivo comma 4, riveste la forma della sentenza.

Due i profili degni di nota. In primo luogo, la disposizione in esame non prevede espressamente – a differenza dell’art. 32 c.p.p., il quale disciplina la risoluzione dei conflitti di competenza e di giurisdizione – che i giudici della Corte di cassazione possano assumere le informazioni e acquisire gli atti e i documenti ritenuti necessari. Tuttavia, non pare seriamente revocabile in dubbio che tali poteri spettino ugualmente ai giudici della Suprema Corte pure nell’ipotesi di rinvio pregiudiziale, qualora il materiale fornito dal giudice rimettente si riveli insufficiente⁴³.

⁴² E non, dunque, secondo il nuovo schema non partecipato di cui all’art. 611, comma 1, c.p.p., come modificato dall’art. 35, comma 1, lett. a), n. 1, del D. Lgs. n. 150/2022, bensì secondo quanto previsto dal nuovo art. 611, comma 1-*quinquies*, c.p.p.

⁴³ Naturalmente, come già rilevato dai giudici di legittimità con riferimento alla tematica del conflitto di competenza, alla Suprema Corte resta preclusa ogni valutazione, anche solo a livello prognostico, quanto alla fondatezza o meno dell’imputazione formulata dal pubblico ministero, poiché tale apprezzamento è riservato al giudice della cognizione, il quale resta libero, altresì, di mutare la qualificazione giuridica del fatto, ai sensi dell’art. 521, comma 1, c.p.p. Cfr. Cass., Sez. Un., 23 giugno 2016, confl. comp. in proc. Zimarmani, in *C.E.D. Cass.*, rv. 269586.

In secondo luogo, ponendo a raffronto l'art. 1, comma 9, lett. n), L. n. 134/2021 e l'art. 24-bis c.p.p., balza subito evidente che il legislatore delegato si è discostato dall'indicazione contenuta nella legge delega secondo cui la Corte di cassazione, riconosciuta l'incompetenza territoriale del giudice rimettente, avrebbe dovuto ordinare la trasmissione degli atti al diverso giudice ritenuto competente.

La modifica si è resa necessaria per la convinzione del riformatore⁴⁴ di dover ottemperare al *dictum* con cui la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 23 e 24 c.p.p., nella parte in cui entrambi prevedevano – a seguito della declaratoria d'incompetenza territoriale da parte, rispettivamente, del giudice dibattimentale e del giudice di appello – la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo⁴⁵.

Così, al prezzo di correre il rischio di una declaratoria d'incostituzionalità per eccesso di delega⁴⁶, il riformatore ha indicato, quale destinatario della trasmissione degli atti, il pubblico ministero presso il giudice competente (art. 24-bis, comma 3, c.p.p.). Simile regressione del procedimento alla fase investigativa, tuttavia, impone di farsi carico di un duplice interrogativo. In primo luogo, è necessario domandarsi se il pubblico ministero investito degli atti a seguito della retrocessione procedimentale conservi il potere di compiere attività investigative. In secondo luogo, occorre stabilire se il medesimo soggetto conservi libertà di scelta o meno quanto ai possibili esiti

⁴⁴ V. la *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»*, in *G.U.*, 19 ottobre 2022, n. 245 – suppl. straord. n. 5, p. 340.

⁴⁵ Corte cost., sent. 15 marzo 1996, n. 70, cit. Segnatamente, i giudici delle leggi hanno ravvisato una violazione dell'art. 24 Cost. quale effetto del rinvio degli atti, a seguito della declaratoria d'incompetenza territoriale, direttamente al giudice competente, dinanzi al quale l'interessato riassumeva automaticamente la qualità di imputato. Invero, tale congegno era lesivo del diritto di difesa nella misura in cui privava l'imputato della possibilità di richiedere un rito alternativo premiale (nel caso di specie sottoposto allo scrutinio della Corte costituzionale, il giudizio abbreviato) al proprio giudice naturale nel corso dell'udienza preliminare.

Va evidenziato che analoga questione era stata dichiarata, viceversa, in precedenza non fondata da Corte cost., sent. 26 febbraio 1993, in *G.U.*, 17 marzo 1993, n. 12. In tale occasione, poiché la questione d'illegittimità costituzionale era stata posta con riguardo ai diversi parametri degli artt. 102 e 112 Cost., la Corte aveva valorizzato la circostanza che l'azione penale fosse stata comunque esercitata da un pubblico ministero equiordinato rispetto a quello operante presso il giudice competente. Il *dictum*, nondimeno, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dei medesimi artt. 23 e 24 c.p.p. nella parte in cui disponevano che, a seguito di sentenza d'incompetenza per materia, gli atti dovessero essere trasmessi al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo. Ciò in quanto «la declaratoria d'incompetenza rivela, di per sé, l'avvenuta violazione delle norme penali e processuali su cui si basa la ripartizione della competenza per materia: una violazione che - o dovuta ad una erronea applicazione delle disposizioni preposte al riparto della stessa o dovuta a una erronea qualificazione giuridica del fatto - riguarda non soltanto l'individuazione dell'organo chiamato in concreto a esercitare la giurisdizione, ma anche la sostanza stessa dell'azione penale». In tale scenario, secondo i giudici delle leggi, lede il diritto di difesa il precludere all'imputato «la possibilità di richiedere rispetto ad essa l'instaurazione di un rito che comporta notevoli benefici (soprattutto in termini sanzionatori) qual è il giudizio abbreviato. Un rito che, certo, l'imputato non aveva ritenuto di attivare [...], ma ciò sulla base di un errore [...] attribuibile al pubblico ministero».

⁴⁶ In questo senso A. CAPONE, *Le impugnazioni tra speditezza e garanzie*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, p. 187, nt. 23.

terminativi dell'indagine. In altre parole, se questi sia tenuto a esercitare l'azione penale oppure conservi intatta la pletera di possibilità offerte dal Libro V del codice di rito, ivi compresa la formulazione di una richiesta di archiviazione.

Per fornire risposta a tali quesiti, è fondamentale comprendere se la trasmissione degli atti operata dalla Corte di cassazione integri o meno, per il pubblico ministero, una vera e propria «licenza ad indagare, idonea a reintegrarlo nella titolarità di tutti i poteri della fase preliminare»⁴⁷.

Su tale specifico profilo si sono registrate opinioni discordanti. Un primo orientamento ha ritenuto preclusa, in capo al rappresentante della pubblica accusa investito degli atti in seguito a una regressione, sia la possibilità di svolgere ulteriori indagini sia l'opzione in favore dell'inazione. Ciò si ricaverebbe dal principio di obbligatorietà dell'azione penale, da cui deriverebbe, quale corollario, l'ulteriore principio di irretrattabilità dell'azione⁴⁸. A sostegno di tale conclusione, si è rilevato che «l'esercizio dell'azione penale dà luogo di per sé solo al processo, anche se avvenuto ad opera di un pubblico ministero incompetente, atteso che l'incompetenza non spiega influenza alcuna sull'esercizio dell'azione penale»⁴⁹. Dunque, il pubblico ministero investito degli atti a seguito di una declaratoria d'incompetenza non potrebbe far altro che limitarsi a "reiterare" la richiesta di rinvio a giudizio già formulata dal rappresentante dell'accusa che lo ha preceduto⁵⁰.

In base a una diversa ricostruzione, invece, il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti sarebbe privo di vincoli quanto all'attività investigativa da compiere e alle scelte da formulare in ordine all'esercizio dell'azione penale. L'atto con cui era stata esercitata l'azione penale da parte del pubblico ministero presso il giudice incompetente, invero, «assurge a mero precedente storico privo di rilievo giuridico, in quanto "defraudato" di efficacia per effetto della sentenza dichiarativa dell'incompetenza»⁵¹. Di conseguenza, a

⁴⁷ Così R. DEL COCO, *La regressione degli atti nel processo penale*, cit., p. 161.

⁴⁸ Cfr. M. VALIANTE, *Sulla trasmissione degli atti al giudice incompetente*, in *Cass. pen.*, 1996, p. 2087, secondo cui il pubblico ministero ricevente «non potrà svolgere altre indagini se il termine di esse è già scaduto [...]: dovrà quindi limitarsi a chiedere il nuovo rinvio a giudizio – quale che siano la conoscenza del caso e le convinzioni che egli abbia potuto acquisire con la mera lettura degli atti – salva la possibilità di svolgere attività integrativa successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio [...]. Non potrà determinarsi altrimenti: così non potrà chiedere la proroga del termine, che non era stata ritenuta necessaria in precedenza, e tanto meno domandare l'archiviazione, una volta che gli atti prima acquisiti erano stati ritenuti sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio». In giurisprudenza, cfr. *Cass.*, Sez. VI, 19 ottobre 1990, Sica, in *Cass. pen.*, 1991, p. 93; *Cass.*, Sez. VI, 11 marzo 2003, Chiesa, in *C.E.D. Cass.*, rv. 225531, la quale ha ritenuto abnorme il provvedimento di archiviazione disposto dal giudice per le indagini preliminari su richiesta del pubblico ministero cui gli atti erano pervenuti a seguito di declaratoria d'incompetenza da parte del giudice dell'udienza preliminare investito della richiesta di rinvio a giudizio.

⁴⁹ Così *Cass.*, Sez. II, 10 marzo 1998, Corbelli, in *Cass. pen.*, 2000, p. 3326 ss., con nota di E. DI SALVO, *Principio di irrevocabilità dell'azione penale, regressione del procedimento e poteri del pubblico ministero*.

⁵⁰ Sia pure, eventualmente, esercitando l'azione con modalità diverse rispetto a quella prescelta dal pubblico ministero che lo ha preceduto, ad esempio decidendo in favore di un rito speciale, poiché è permesso all'accusa di operare le scelte processuali più opportune senza che esse incidano negativamente sul principio d'irretrattabilità dell'azione penale: v. *Cass.*, Sez. I, 10 aprile 2004, De Siena, in *C.E.D. Cass.*, rv. 219949, nonché *Cass.*, Sez. V, 12 luglio 2012, Di Martino, *ivi*, rv. 253762.

⁵¹ Così R. DEL COCO, *La regressione degli atti nel procedimento penale*, cit., p. 163. Nella medesima prospettiva

seguito della retrocessione degli atti, il rappresentante della pubblica accusa sarebbe tenuto a iscrivere nuovamente nell'apposito registro di cui all'art. 335 c.p.p. la *notitia criminis*, con decorrenza *ex novo* dei termini per la durata dell'indagine preliminare, alla cui conclusione sussisterebbe completa libertà di scelta quanto agli esiti terminativi.

Quest'ultima ricostruzione appare preferibile per due ordini di ragioni. In primo luogo, tale approdo sembra offrire un adeguato bilanciamento tra il principio di obbligatorietà dell'azione penale e le esigenze di economia processuale, alle quali – come si è rilevato – è improntato anche l'istituto di cui all'art. 24-*bis* c.p.p.

Non va dimenticato, in effetti, che la medesima riforma cui si deve l'introduzione del congegno in esame⁵², nell'ottica di una maggiore autoresponsabilizzazione dell'organo dell'accusa, ha modificato la regola di giudizio in ordine alla scelta tra azione e inazione per il pubblico ministero, nel senso che quest'ultimo è ora tenuto a richiedere l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato «quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna» (art. 408, comma 1, c.p.p.)⁵³. Alla luce di ciò, appare difficile teorizzare l'esistenza di indagini “vuote” come quelle che seguirebbero alla declaratoria d'incompetenza territoriale, secondo l'impostazione di quanti ritengono che in siffatte ipotesi il pubblico ministero dovrebbe limitarsi a fungere, in sostanza, da “passacarte” esercitando immediatamente l'azione penale. Così come, nella medesima ottica, sembra mal conciliarsi col mutato quadro normativo un dovere di adesione acritica, in capo al “nuovo” rappresentante della pubblica accusa, rispetto alle conclusioni raggiunte da colui che lo ha preceduto.

In secondo luogo, milita in favore della ricostruzione qui condivisa un argomento di carattere sistematico. Com'è stato esattamente sottolineato in sede esecutiva, la sentenza con cui il giudice dichiara l'incompetenza territoriale si limita ad attestare l'esistenza di un dovere di astensione del giudice medesimo quanto alla decisione sul merito della regiudicanda, a causa dell'assenza di un presupposto processuale⁵⁴. Pertanto, tale pronuncia è inidonea, di per sé, a determinare l'avvio di un secondo processo, il quale richiede comunque un nuovo esercizio dell'azione penale affidato al pubblico ministero⁵⁵.

Sulla base di queste premesse, non è necessario, allora, appurare se la previsione della trasmissione degli atti al pubblico ministero a seguito della declaratoria d'incompetenza integri o meno un'ipotesi eccezionale di deroga al principio

M. MARGARITELLI, *Questioni nuove in rapporto alle declaratorie di incompetenza del giudice*, in *Giur. cost.*, 1993, p. 700.

⁵² In particolare, l'art. 22, comma 1, lett. e), D. Lgs. n. 150/2022.

⁵³ V., sul punto, R. DEL COCO, *La verifica preliminare dell'accusa*, in A. MARANDOLA (a cura di), *“Riforma Cartabia” e rito penale*, cit., p. 169 ss.

⁵⁴ Cfr. R. DEL COCO, *La regressione degli atti nel procedimento penale*, cit., p. 164, la quale inquadra la decisione d'incompetenza nel *genus* dei provvedimenti di *absolutio ab instantia*.

⁵⁵ V., sul punto, F. CORDERO, *Procedura penale*, Giuffrè, Milano, 8° ed., 2012, p. 165. Cfr. anche V. PACILEO, *Ancora sui poteri del pubblico ministero a seguito della trasmissione degli atti per dichiarazione d'incompetenza da parte del giudice del dibattimento*, in *Cass. pen.*, 1999, p. 1279 ss.

d'irretrattabilità dell'azione penale⁵⁶. Del resto, tale ultimo principio, anche a volerne accogliere le premesse teoriche, resta pur sempre valido solo nella misura in cui «sia in atto un concreto esercizio dell'azione, e cioè quando alla persona chiamata a rispondere di determinate contestazioni si debba riconoscere veste formale di imputato [...], [poiché] si può revocare o ritrattare qualcosa che sia attualmente in corso, ed in grado di dispiegare effetto»⁵⁷.

Piuttosto, è l'autonomia strutturale che separa la "nuova" fase investigativa rispetto a quella precedente a giustificare la libertà di determinazione del pubblico ministero nello svolgimento delle indagini e della valutazione degli esiti di queste ultime⁵⁸. Se ne ricava, in definitiva, che nessun obbligo d'astensione dal compimento di atti investigativi o alcun obbligo di orientarsi nel senso dell'azione grava sul pubblico ministero, destinatario degli atti ai sensi dell'art. 24-*bis*, comma 3, c.p.p., in conseguenza dell'avvenuto esercizio dell'azione penale in merito a quel medesimo fatto da parte del pubblico ministero presso il giudice incompetente⁵⁹.

5. (segue) Gli obblighi di comunicazione.

Ai sensi dell'art. 24-*bis*, comma 4, c.p.p., l'estratto della sentenza con cui la Corte di cassazione decide sulla questione di competenza territoriale è notificato alle parti private e immediatamente comunicato al giudice che ha rimesso la questione, al «giudice competente», quando diverso dal primo, nonché «al pubblico ministero presso i medesimi giudici».

La disposizione, chiaramente plasmata sull'art. 32, comma 2, c.p.p. in tema di conflitti di giurisdizione e di competenza, è difficilmente intellegibile nella parte in cui impone, in caso di declaratoria d'incompetenza territoriale del giudice da cui provengono gli atti, un obbligo di comunicazione dell'estratto della sentenza al giudice competente. Ricalcando pedissequamente gli obblighi di comunicazione previsti per la diversa ipotesi dei conflitti, il legislatore non si è avveduto che, in quell'ambito, vi sono sempre almeno due giudici che «contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona» (art. 28, comma 1, c.p.p.). Circostanza che, al contrario, non ricorre nella diversa ipotesi del rinvio pregiudiziale, ove vi è un solo giudice che dubita della propria competenza o di cui le parti eccepiscono l'incompetenza.

⁵⁶ Quesito sul quale, viceversa, si è a lungo interrogata la giurisprudenza, rispondendo infine, in epoca recente, in senso affermativo: v. Cass., Sez. II, 6 luglio 2017, p.o. in c. Landi, in *C.E.D. Cass.*, rv. 270649; Cass., Sez. V, 21 maggio 2019, Giarrusso, *ivi*, rv. 277254.

⁵⁷ In questi termini P. MICHELI, *Sentenza dichiarativa di incompetenza, trasmissione degli atti al pubblico ministero e (presunta) irretrattabilità dell'azione penale*, in *Cass. pen.*, 1997, p. 3466.

⁵⁸ Cfr. E. DI SALVO, *Principio d'irretrattabilità dell'azione penale, regressione del procedimento e poteri del pubblico ministero*, in *Cass. pen.*, 2000, p. 3331, secondo cui l'effetto caducatorio della sentenza d'incompetenza si estende alla richiesta di rinvio a giudizio.

⁵⁹ Nel senso del testo, nella giurisprudenza di legittimità, Cass., Sez. V, 21 maggio 2019, Giarrusso, in *C.E.D. Cass.*, rv. 277254.

L'assurdità di tale obbligo di comunicazione emerge con tutta evidenza tenendo conto che, come già chiarito, destinatario della trasmissione degli atti non è il giudice competente ma il pubblico ministero presso quest'ultimo. Dunque, il giudice per le indagini preliminari – non si vede a chi altro possa alludere la disposizione in esame – riceverà la comunicazione dell'estratto della sentenza della Corte di cassazione senza essere stato – e potrebbe non accadere neppure in seguito⁶⁰ – investito di richiesta alcuna da parte del pubblico ministero.

Sarebbe stato più opportuno, allora, limitare la comunicazione dell'estratto della sentenza al giudice competente alle ipotesi in cui quest'ultimo debba, ai sensi dell'art. 27 c.p.p., rinnovare l'ordinanza con cui era stata disposta dal giudice territorialmente incompetente una misura cautelare. Ipotesi che pure era chiara nella mente del legislatore, tanto che l'art. 24-bis, comma 5, c.p.p. se ne occupa espressamente, prevedendo che il termine di venti giorni per la rinnovazione, a seguito del quale le misure cautelari cessano di avere effetto, decorre dalla comunicazione dell'estratto della sentenza previsto dal comma 4 della medesima disposizione.

6. Sospensione del processo, ratio efficientista e retaggi antigarantisti.

Impegnato a perseguire ad ogni costo l'ambizioso obiettivo di economia processuale che permea la riforma, il legislatore non ha dettato alcuna ipotesi di sospensione nelle more della decisione della Suprema Corte. Dunque, in ossequio al principio di tassatività delle ipotesi di sospensione ricavabile dall'art. 50, comma 3, c.p.p.⁶¹, va escluso che l'avvenuta rimessione della questione di competenza territoriale da parte del giudice dell'udienza preliminare o dibattimentale possa provocare una stasi del processo.

Può dirsi subito che l'opzione legislativa appare fortemente criticabile, giacché in evidente controtendenza rispetto alla *ratio* efficientista dell'art. 24-bis c.p.p.: qualora la Corte di cassazione dichiari l'incompetenza territoriale del giudice che procede, la regressione del procedimento alla fase investigativa pone necessariamente nel nulla tutte le attività *medio tempore* compiute.

È altamente probabile che, nella scelta di non tratteggiare alcuna ipotesi di sospensione, abbia pesato il timore di possibili abusi da parte della difesa dell'imputato⁶². La previsione di un brusco arresto delle attività processuali quale conseguenza della rimessione degli atti alla Corte di cassazione avrebbe potuto, difatti, dare vita a impieghi del nuovo congegno con finalità meramente dilatorie.

⁶⁰ Ad esempio qualora il pubblico ministero non richieda alcuna autorizzazione o l'emanazione di alcuna ordinanza al giudice per le indagini preliminari, limitandosi, all'esito di queste ultime, a formulare richiesta di rinvio a giudizio.

⁶¹ Sul tema, in dottrina, sia pure nella vigenza del c.p.p. 1930, v. M. CHIAVARIO, *La sospensione del processo penale*, Giuffrè, Milano, 1967, p. 23 ss. In giurisprudenza, nella medesima prospettiva, Cass., Sez. V, 24 marzo 2005, La Delfa, in *C.E.D. Cass.*, rv. 231326.

⁶² Sulla necessità di evitare «usi strumentali del nuovo istituto», v. la *Relazione finale e proposte di emendamenti al D.d.l. A.C. 2435*, cit., p. 40.

Si tratta, però, di paure prive di fondamento. Come si è avuto modo di evidenziare, la richiesta di rimessione non provoca di per sé l'intervento della Corte di cassazione, poiché il giudice precedente conserva la facoltà di selezionare le sole istanze caratterizzate dalla serietà della *quaestio*. Pertanto, simile potere di scelta affidato al giudice era, già di per sé, sufficiente a smorzare ogni incertezza circa usi distorti dell'art. 24-bis c.p.p.

Di più: dinanzi a tale giudizio di "serietà" della questione di competenza territoriale formulato dal giudice precedente, appare persino difficile giustificare, sotto il profilo della ragionevolezza, la mancata previsione della sospensione del procedimento. Viene da chiedersi, allora, quale sia l'utilità del nuovo congegno, tenendo conto che, nelle more del giudizio affidato alla Corte di cassazione, il giudice dibattimentale potrebbe addirittura pronunciare la sentenza che chiude il primo grado di giudizio⁶³. Con buona pace di ogni speranza "efficientista".

Sotto questo specifico angolo visuale, la decisione di «costruire il rinvio incidentale alla Corte di cassazione sul modello della proposizione e della risoluzione dei conflitti di giurisdizione e di competenza»⁶⁴ pare aver indotto in errore il riformatore. Vero che la disciplina in tema di conflitti non prevede ipotesi alcuna di sospensione. Altrettanto, vero, però, che sussiste una fondamentale differenza tra i presupposti della trasmissione degli atti prevista dall'art. 24-bis c.p.p. e quella disciplinata dall'art. 30, comma 2, c.p.p. Solo nell'ambito di quest'ultimo, l'assenza di meccanismi sospensivi si giustifica considerando che la denuncia dell'esistenza di un conflitto comporta, di per sé, il dovere in capo al giudice precedente di inviare gli atti alla Corte di cassazione⁶⁵. Ovverosia, senza che la fondatezza della denuncia di parte sia sottoposta ad alcun vaglio "preliminare"⁶⁶. Per converso, tale argomentazione non può essere utilmente spesa con riferimento all'istituto del rinvio pregiudiziale, caratterizzato dal potere selettivo del giudice precedente in ordine alla necessità di procedere o meno alla rimessione degli atti alla Suprema Corte.

Non basta. Anche a voler tenere conto dei timori del legislatore sugli effetti dilatori provocati dall'inserimento nel tessuto codicistico di una nuova ipotesi obbligatoria di sospensione del processo, una diversa e altrettanto valida opzione legislativa consisteva nella previsione di una mera facoltà di disporre tale sospensione,

⁶³ Manca, infatti, nell'art. 24-bis c.p.p. una previsione analoga all'art. 47, comma 2, c.p.p. in tema di rimessione del processo, che impone al giudice la sospensione del processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione «quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione che la richiesta di rimessione è stata assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione diversa dall'apposita sezione di cui all'art. 610, comma 1», c.p.p. Sul punto, a livello monografico, v. L. GIULIANI, *Rimessione del processo e valori costituzionali*, Giappichelli, 2002, p. 257 ss.

⁶⁴ In questi termini M. GIALUZ, cit., p. 82.

⁶⁵ Cfr. A. CONFALONIERI, *Il conflitto di competenza come controllo senza alternative*, in *Giur. it.*, 1992, p. 1203.

⁶⁶ Proprio per tale ragione, la Corte costituzionale – pur invitando il legislatore a ripensare la disciplina – ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 3, c.p.p. Segnatamente, secondo i giudici delle leggi, la mancata previsione di un effetto sospensivo della denuncia del conflitto di giurisdizione è giustificata dalla circostanza che la denuncia del conflitto fa sorgere in capo al giudice l'obbligo di investire la Corte di cassazione, senza che questi possa rivalutarne l'ammissibilità. V. Corte cost., sent. 8 febbraio 1993, in *G.U.*, 24 febbraio 1993, n. 9.

sulla falsariga del modello descritto per la rimessione del processo dall'art. 47, comma 1, c.p.p. da affidare alternativamente o cumulativamente al giudice che procede e alla Corte di cassazione⁶⁷. Una simile opzione avrebbe avuto il pregio di eliminare in radice ogni discussione su possibili abusi dell'istituto, dal momento che il potere di sospensione sarebbe stato affidato al giudice. Componendo, così, armonicamente l'esigenza di limitare le tempistiche di definizione del procedimento con la necessità di evitare la celebrazione di attività istruttorie "inutili".

Infine, la mancata previsione di un'ipotesi sospensiva, oltre a risultare sfornita di qualsivoglia valida giustificazione, pare più in generale rischiarare il retropensiero dell'azione riformista. Sullo sfondo dell'istituto si stagliano, infatti, le figure dell'imputato e del suo difensore quali veri responsabili delle lungaggini procedurali, come emerge chiaramente dall'introduzione di adempimenti aggiuntivi per poter coltivare l'eccezione d'incompetenza nel corso del giudizio⁶⁸. Si è detto, del resto, di come ogni prospettiva di modifica della disciplina in tema di incompetenza per territorio, dal Disegno di legge C-1225 alla più recente riforma Cartabia, prenda inevitabilmente le mosse dal senso di scoramento avvertito dall'opinione pubblica e dal legislatore di fronte a un processo che, dopo essere faticosamente pervenuto a due pronunce di merito, sia "costretto" a ricominciare per questioni avvertite, evidentemente, come di poco conto.

Pur volendo tacere dell'evidente errore che sconta una simile impostazione, la quale ignora le radici costituzionali della disciplina codicistica in tema di competenza⁶⁹, va rimarcato che siffatta visione antigarantista del processo riposa, a sua volta, sull'idea di stampo marcatamente giustizialista secondo cui l'imputato è un presunto colpevole e le regole processuali rappresentano null'altro che uno strumento per evitare all'imputato la "giusta" sanzione. Insomma, non sfuggono le ambiguità che si celano dietro l'intervento riformatore, che identifica l'imputato come l'artefice del fallimento del processo, laddove per fallimento s'intende la mancata conferma del teorema accusatorio. Si annida qui, forse, l'aspetto più criticabile del nuovo rinvio pregiudiziale, ben più della rilevata distonia dell'art. 24-bis c.p.p. rispetto al suo obiettivo funzionale.

⁶⁷ Analoga soluzione era stata prospettata *de iure condendo*, con riferimento all'ipotesi dei conflitti di giurisdizione e di competenza, da G. SPANGHER, *In tema di omessa previsione di sospensione dei procedimenti fino alla risoluzione del conflitto*, in *Giur. cost.*, 1993, p. 434 ss.

⁶⁸ Si allude al già analizzato art. 24-bis, comma 6, c.p.p., che impone a chi voglia coltivare l'eccezione di incompetenza nel corso del procedimento di formulare in sede di udienza preliminare o di questioni preliminari la richiesta di rimessione della questione alla Corte di cassazione.

⁶⁹ Sui rapporti tra l'art. 25 Cost. e la disciplina codicistica della competenza, cfr. F. MORELLI, *Giudice naturale versus giudice precostituito*, in AA.VV., *Legge e potere nel processo penale* (Atti del Convegno. Bologna, 4 e 5 novembre 2016), Wolters Kluwer-Cedam, Milano, 2017, p. 211 ss. Cfr. anche U. NANNUCCI, *Le regole di competenza quali norme strumentali al principio del giudice naturale*, in *Dir. pen. proc.*, 1995, p. 461 ss.

Editore

ASSOCIAZIONE
**"PROGETTO GIUSTIZIA
PENALE"**